



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Antonio Tedeschi, Massimiliano Scarabeo, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Molise, Consiglio Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Garibaldi, 124;

nei confronti

Roberto Di Baggio, Vincenzo Niro e Nicola Cavaliere, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Marinelli e Mike Matticoli, con elezione di domicilio presso gli indirizzi pec presenti nel registro Reginde;

Maurizio Tiberio, Greco Andrea, Aida Romagnuolo, Andrea Di Lucente, Angelo

Primiani, Armandino D'Egidio, Fabio De Chirico, Filomena Calenda, Luigi Mazzuto, Gianluca Cefaratti, Micaela Fanelli, Nicola Eugenio Romagnuolo, Paola Matteo, Patrizia Manzo, Angelo Michele Iorio, Quintino Pallante, Salvatore Micone, Valerio Fontana, Vittorio Nola, Vincenzo Cotugno, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Donato Toma, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

1. della nota prot. 2701/2020 del 17-04-2020, con la quale il Presidente del Consiglio Regionale del Molise prendendo atto della revoca, da parte del Presidente della Regione, di tutti gli Assessori della Giunta Regionale, ha disposto la cessazione immediata degli effetti della carica assessorile ed il ritorno degli assessori revocati alla carica di Consiglieri regionali, con cessazione della supplenza da parte dei consiglieri medio tempore subentrati e la loro estromissione dal Consiglio a far data dalla prossima seduta consiliare già convocata per il giorno lunedì 20 aprile 2020, ore 9,30;

2. nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ancorché non conosciuti, quali l'atto di convocazione del Consiglio regionale per la seduta del 20 aprile 2020 dalla quale i ricorrenti sono stati estromessi, e tutti gli atti e/o le delibere adottate dall'organo consiliare illegittimamente convocato e composto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21 aprile 2020:

per l'annullamento

previa sospensione inaudita altera parte ex art. 56, co. 1, cpa

- delle delibere del Consiglio regionale del Molise assunte nella seduta del 20 aprile 2020, di estremi non conosciuti, di presa d'atto della revoca dalla carica degli Assessori e, per l'effetto, della conseguente revoca della supplenza, svolta ai sensi dell'art. 15 della l.r. 20/2017, per l'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale dei consiglieri supplenti, tra i quali i ricorrenti, nonché di presa d'atto della ripresa delle funzioni di consigliere regionale degli ex assessori regionali presenti e partecipi alla stessa seduta, così come comunicato con nota a firma del Presidente del Consiglio regionale prot. 2734/2020 del 20.4.2020;
- del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 20/4/2020, con cui è stato nominato assessore regionale il sig. Maurizio Tiberio;
- nonché di tutti gli altri atti presupposti consequenziali e/o connessi, ancorché non conosciuti, ivi inclusi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Sentiti in via informale, ai sensi dell'art. 56, comma 2 ultimo periodo del c.p.a., mediante collegamento da remoto, gli avvocati Romano, Ruta, Zezza per i ricorrenti, gli avvocati Cassano e Vitullo per l'amministrazione regionale, l'avv. Papa per l'interveniente ad opponendum e l'avv. Marinelli per i controinteressati;

Considerato che con l'atto introduttivo si impugna la nota prot. 2701/2020 del 17-04-2020, con la quale il presidente del Consiglio Regionale del Molise, prendendo atto della revoca, da parte del presidente della Regione, di tutti gli assessori della Giunta Regionale, ha disposto la cessazione immediata degli effetti della carica assessorile ed il ritorno degli assessori revocati alla carica di Consiglieri regionali, con cessazione della supplenza da parte dei consiglieri medio tempore subentrati e la loro estromissione dal Consiglio a far data dalla prossima seduta consiliare già convocata per il giorno lunedì 20 aprile 2020; nonché l'atto di convocazione del Consiglio regionale per la seduta del 20 aprile 2020 dalla quale i ricorrenti sono

stati estromessi;

Considerato che, con i motivi aggiunti, si impugna la deliberazione del Consiglio regionale adottata il 20 aprile 2020, di cui si ha notizia attraverso la nota del suo presidente, prot. 2734/2020 in pari data, di presa d'atto della revoca dalla carica di assessori dei signori Nicola Cavaliere, Vincenzo Cotugno, Roberto Di Baggio e Vincenzo Niro, e per l'effetto della conseguente revoca della supplenza, svolta ai sensi dell'art. 15 della l.r. 20/2017, per l'esercizio delle funzioni di consigliere regionali dei signori Massimiliano Scarabeo, Paola Matteo, Nicola Eugenio Romagnuolo e

Antonio Tedeschi, nonché della ripresa delle funzioni di consigliere regionale degli ex assessori sopra citati; si impugna altresì il decreto n. 36 del 20 aprile 2020, adottato successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, di nomina da parte del presidente della Regione del signor Maurizio Tiberio quale assessore regionale;

Considerato che i motivi aggiunti, in cui è stato riproposto anche l'intero contenuto del ricorso originario, possono valere come ricorso autonomo in quanto provvisti di tutti i requisiti richiesti e notificati a tutte le parti necessarie;

Ritenuto pertanto che risultano superate le questioni relative alla mancata/irregolare notifica al Consiglio regionale quale organo della regione Molise e al suo presidente quale autorità che ha emanato l'atto impugnato col ricorso originario; così come è superata la mancata notifica del ricorso originario al controinteressato Vincenzo Niro;

Vista la censura - dedotta col ricorso originario - con cui si deduce l'illegittimità della cessazione dei ricorrenti dalla carica di consiglieri regionali a causa della ultrattività delle funzioni degli assessori revocati dal presidente della Giunta regionale dovuta alla loro mancata sostituzione, in base al principio della *prorogatio* degli organi;

Visto che la censura viene confermata nei motivi aggiunti pur in presenza della intervenuta nomina di un assessore, in quanto si sostiene che manchi comunque la

collegialità dell'organo;

Ritenuto, ad un sommario esame proprio di questa fase cautelare, che la censura non meriti accoglimento in quanto il principio della *prorogatio* invocato nel ricorso non sembra trovare applicazione nel caso di specie, perciò la avvenuta revoca dell'incarico di assessore è sufficiente a far venir meno la causa di sospensione dalle funzioni di consigliere regionale ai sensi dell'art 15 della legge regionale n. 15 del 2017;

Ritenuto che, conseguentemente, il Consiglio regionale deve disporre la revoca dei consiglieri supplenti e reinsediare i consiglieri titolari, ai sensi del comma 4 dell'art 15 sopra citato;

Vista l'ulteriore censura, pur reiterata nei motivi aggiunti, con cui si sostiene l'illegittimità delle delibere consiliari del 20/4/2020 in quanto adottate da un Consiglio regionale illegittimamente convocato ed altrettanto illegittimamente composto, poiché il presidente del Consiglio regionale ha omesso di estendere la convocazione ai consiglieri supplenti, tra i quali gli odierni ricorrenti;

Ritenuto che la censura potrà essere esaminata più opportunamente dal collegio, anche perché, rispetto alle conseguenze della dedotta illegittimità, non si rinvencono ragioni di estrema urgenza, tali da non poter attendere la prossima camera di consiglio;

Ritenuto inoltre che il ricorso sembra afferire in realtà alla pretesa dei ricorrenti di mantenere lo *status* di consiglieri regionali, pertanto, in quest'ottica, si dovrebbe declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario;

Ritenuto dunque che l'istanza debba essere respinta;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso il giorno 21 aprile 2020.

Il Presidente
Silvio Ignazio Silvestri

IL SEGRETARIO